



Sentenza del 17 febbraio 2011

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.

Parti

A. _____, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011 / N (...).

Visto:

la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera,

il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. act. A2),

i verbali d'audizione del 31 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 10 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),

il verbale della decisione dell'UFM del 10 febbraio 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A11),

il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'11 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell'UFM,

l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale il 14 febbraio 2011,

i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato:

che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi,

che, nell'ambito delle audizioni espletate dall'UFM, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia (...) e religione (...), nato e vissuto a B. _____ fino al suo espatrio,

che lo stesso ha allegato di avere lasciato il suo Paese nel (...) per sottrarsi a quanto un prete della sua chiesa avrebbe previsto che gli sarebbe accaduto, ossia l'obbligo di sottoporsi al rito di iniziazione di una società segreta, di cui farebbe parte suo padre,

che ha affermato di essersi imbarcato a B. _____ in direzione di una nazione sconosciuta grazie all'aiuto di detto sacerdote e di una terza persona; che, di seguito, avrebbe preso un treno, giungendo a C. _____ a fine gennaio 2010,

che ha altresì asserito di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti d'identità e di non essere mai stato controllato,

che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

che, nella decisione del 10 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,

che, nel ricorso, l'isorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità, ritenuto che non avrebbe mai posseduto alcun documento d'identità; che, in tale contesto, egli ritiene impensabile di rivolgersi alla rappresentanza nigeriana in Svizzera alla luce del suo statuto di richiedente l'asilo; che, pertanto, egli contesta che nel suo caso non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contraddice la conclusione dell'UFM, secondo cui non ricorrerebbero nemmeno i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, difatti, se non fosse fuggito dal

suo Paese, la sua vita sarebbe stata distrutta da una società segreta; che, inoltre, il rimprovero dell'UFM secondo cui avrebbe esposto determinati dettagli unicamente in sede di audizione sui motivi di asilo, non sarebbe corretto, visto che la prima audizione sarebbe ad ogni modo intesa quale intervista sommaria; che, del resto, le lacune nel suo racconto circa la società segreta sarebbero da riportare al fatto che non ne avrebbe mai fatto parte e, pertanto, non la conoscerebbe in dettaglio; che, infine, egli reputa l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile, ritenuto che in Nigeria la sua vita sarebbe esposta a grave pericolo e che la situazione in detto Paese non farebbe altro che peggiorare e non potrebbe essere definita sicura,

che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),

che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, oltremodo, il suo racconto circa il viaggio in nave intrapreso da B._____ non è credibile; che, difatti, egli non è stato in grado di indicare né il nome né la bandiera dell'imbarcazione, la durata esatta del viaggio, la nazione e la città di sbarco (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 9/D67) come pure non ha saputo descrivere l'interno della nave se non con una risposta stereotipata ("[...] con tante stanze, anche un grande salotto", cfr. verbale 2 pag. 9/D68); che, oltremodo, è del tutto illogico che non abbia dovuto pagare nulla per l'intero viaggio intrapreso, rispettivamente che i costi sarebbero stati sopportati da una persona a lui sconosciuta, alla quale sarebbe stato affidato dal sacerdote del suo villaggio (cfr. verbale 1 pag. 7),

che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze da lui descritte,

che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non avrebbe mai posseduto documenti d'identità (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,

che, peraltro, il ricorrente ha avuto quasi due settimane di tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi dei documenti d'identità; che, nonostante i suoi genitori e due sorelle vivano in Nigeria, egli, fino ad oggi, è rimasto del tutto inattivo in tal senso, adducendo di non avere nessuno in Patria a cui chiedere aiuto, rispettivamente che la madre non si troverebbe più a B._____ (cfr. verbale 2 pag. 2/D7 e 10),

che l'insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi,

che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio d'espatrio intrapreso dal ricorrente, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle

suddette dichiarazioni circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,

che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,

che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile,

che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),

che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,

che, difatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento consistente,

che, a titolo d'esempio, è del tutto illogico che egli sia partito dalla Nigeria, lasciando famiglia e studi alle spalle, unicamente perché un sacerdote, che avrebbe il dono di prevedere il futuro, lo avrebbe ammonito di un pericolo che avrebbe corso se fosse rimasto vicino al padre, ritenuto che con quest'ultimo, che egli definisce un uomo molto buono, avrebbe sempre intrattenuto un ottimo rapporto (verbale 2 pag. 6/D40), rispettivamente non avrebbe mai parlato dei dubbi che avrebbe nutrito né

della sua asserita appartenenza ad una società segreta; che la decisione di espatriare risulta incomprensibile anche alla luce del fatto che l'insorgente non si mai è interessato di raccogliere maggiori informazioni su detto gruppo e i suoi riti d'iniziazione; che, in tale contesto, risulta altresì illogico che egli si sia convinto della veridicità delle previsioni del parroco, basandosi unicamente sulla tipologia di persone che avrebbe visitato il padre a casa, sul fatto che tali visite sarebbero avvenute in assenza della madre (cfr. verbale 2 pag. 7/D50-51) e sui sogni che avrebbe fatto; che, del resto, durante la seconda audizione ha allegato di aver creduto al parroco anche perché la sua previsione gli sarebbe stata confermata dalla madre (cfr. ibidem pag. 7/D53), mentre che durante l'audizione sommaria egli ha completamente sottaciuto che la madre fosse al corrente di quanto a suo dire tramasse il padre nei suoi confronti,

che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, ritenuto altresì che ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità nigeriane (cfr. verbale 1 pag. 5),

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,

che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente,

che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o

all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),

che, da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,

che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21),

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,

che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),

che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolta l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,

che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è (...), ha frequentato (...) anni di scuola primaria, (...) anni di scuola secondaria e (...) anni di università alla facoltà di (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che in Nigeria l'insorgente dispone di una rete familiare, ritenuto che i genitori, due sorelle ed uno zio paterno vivono in loco (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, fino al suo espatrio egli è stato mantenuto dal padre, un (...) (cfr. ibidem pag. 2); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Lydia Lazar Köhli

Data di spedizione: